

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 28 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2009)

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti.

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

VISTO, in particolare, l’art. 87, comma 2, lett.g) del suddetto provvedimento che, fra l’altro, ha recepito le disposizioni della legge n.327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266, lett.a), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il Decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di gennaio 2008;

ESAMINATO il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra Federmeccanica, Assital e FIM, FIOM e UILM, con decorrenza 1° gennaio 2008 ;

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, nonché l’indennità di trasferta, a valere dai mesi di gennaio, marzo e settembre 2009;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA

Art. 1

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai, per gli impiegati e per l'indennità di trasferta, con decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009.

Art. 2

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Art.3

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: Sacconi